



Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica, alimentato a gas metano della potenza elettrica pari a 2006 kW e potenza termica immessa pari a 4598 kW da realizzarsi presso il presidio ospedaliero dell'Istituto Don Calabria - Ospedale Sacro Cuore in Via Don A. Sempredoni, 5 in Comune di Negrar (VR)

Ditta proponente: Istituto don Calabria - Ospedale Sacro Cuore  
D. Lgs. 152/2006 - L.r. 11/2001

#### PRESCRIZIONI

- 1) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i seguenti valori limite di emissione:

| inquinante                                    | Concentrazione (valori riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 15%) | Flusso di massa |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| NO <sub>x</sub> espressi come NO <sub>2</sub> | 93,75 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                 | 1,45 kg/h       |
| CO                                            | 112,5 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                 | 1,74 kg/h       |
| Polveri                                       | 1,875 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                 | 0,03 kg/h       |

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II<sup>^</sup> dell'Allegato I<sup>o</sup> alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;

- 2) Vengano eseguite le analisi dei fumi, secondo metodica analitica concordata con ARPAV, entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno, le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione del catalizzatore;
- 3) Le analisi sui fumi effettuate dopo la messa a regime dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio;
- 4) I camini devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norme di riferimento UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008;
- 5) CONDENSE - Qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla base dei camini, gli stessi se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno essere preventivamente autorizzati (Parte III<sup>^</sup> D.Lgs. 152/06); diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti (Parte IV<sup>^</sup> D.Lgs. 152/06);
- 6) SERBATOI LIQUIDI DI SERVIZIO - I serbatoi di stoccaggio dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 95/92, D.M. 392/96, D.Lgs. 152/06);
- 7) CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE POTENZIALMENTE A RISCHIO - In relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas si ritiene opportuno prescrivere di provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che gli impianti tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata;
- 8) RIFIUTI - I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);



0261baa4



- 9) CAMPI ELETTROMAGNETICI - Il collegamento del gruppo di cogenerazione con la rete elettrica esistente in MT venga eseguito con cavo cordato ad elica; diversamente dovrà essere fornita la valutazione per la DPA ai sensi del DPCM 08.07.2003;
- 10) ACCESSIBILITÀ - L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;
- 11) MESSA IN ESERCIZIO - La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera della Regione Veneto, all'A.R.P.A. competente per territorio e al Settore Ambiente della Provincia di Verona con un anticipo di almeno quindici giorni;
- 12) MESSA A REGIME - Il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi due;
- 13) RUMORE - Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre ed inviare al Comune, entro tre mesi dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione), in particolare le verifiche dovranno valutare il rispetto dei limiti presso i recettori maggiormente significativi: oltre a quelli già individuati dovranno essere considerati anche i recettori presenti presso l'Ospedale Sacro Cuore, che non è stato oggetto di valutazione preventiva;
- 14) RUMORE – Vengano realizzati gli interventi di mitigazione acustica descritti nella relazione previsionale;
- 15) ILLUMINAZIONE - Il sistema di illuminazione esterna dovrà essere realizzato conformemente alle normative di settore, in particolare della L.R. n. 17 del 07.08.2009;
- 16) DISMISSIONE IMPIANTO - I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa;
- 17) MODIFICHE - Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente;
- 18) EFFICIENZA - L'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia;
- 19) RAPPORTO PRODUZIONE - La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in esercizio dell'impianto, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2017, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile".



0261baa4

